

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 26 febbraio 2026, n. 17

Conferma dei pareri di compatibilità rilasciati con D.D. n. 156 del 20/05/2023 e D.D. n. 222 del 01/08/2023, per la realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (ex art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R n. 9/2017) della “Diagnostica per Immagini De Marco S.R.L.”, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della sede prevista nell’ambito del Comune di Racale (LE), dalla Via Milano alla via Ugento.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo *“MAIA 2.0”*;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario e confermata dalla Responsabile E.Q. “*Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale*”, si riceve la seguente relazione.

L’art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “*Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*”.

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all’art. 3 (“Compiti della Regione”) co. 3 che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

- a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;*

(omissis)”;

- all’art. 5 (“Autorizzazioni”),

-comma 1 che: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale; (omissis)”

-comma 2 che: “Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:

2.1. *gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:*

2.1.1. *l’aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;*

2.1.2. *l’attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;*

2.2. *la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:*

2.2.1. *la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;*

2.2.2. *la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;*

2.2.3. *il cambio d’uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;*

2.2.4. *l’adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;*

2.3. *il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate”;*

- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”) che: “

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di*

proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*
- 6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6

6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.

6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La L.R. n. 42/2024 stabilisce all'art. 7 ("interpretazione e modifiche alla L.R. n.9/2017 s.m.i.") comma 1 che: "La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è così interpretata e modificata:

a) il comma 6 bis dell'articolo 7, è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità

per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; (omissis)";

Con Determinazione Dirigenziale **n. 156 del 24.05.2023** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rilasciato *"parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., per la branca di OCULISTICA alle richieste trasmesse, nell'ambito territoriale dell'ASL LE, con riferimento all'arco temporale del I bimestre, per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i. (OMISSIS) dal Comune di Racale (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", con sede operativa in Racale (LE) alla via Milano snc",*

Con Determinazione Dirigenziale **n. 222 del 01.08.2023** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha rilasciato *"parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL LECCE con riferimento all'arco temporale del I bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii.: per una o più branche di AREA MEDICA, di AREA CHIRURGICA e per la branca di CHIRURGIA PLASTICA alle richieste trasmesse: (Omissis) dal Comune di Racale (LE), a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", con sede operativa in Racale (LE) alla via Milano snc"; (omissis)*

Con provvedimento prot. **N. 890 del 01/09/2023**, il Comune di Racale ha rilasciato l'"Autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 9/2017 e succ. modif. e int., di una "struttura sanitaria di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e regolamento regionale n. 15 del 20 agosto 2020"

Con provvedimento prot. **N. 1671 del 24/01/2024**, il Comune di Racale ha rilasciato l'"Autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 9/2017 e succ. modif. e int., di una "struttura sanitaria di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. per la branca di OCULISTICA, da ubicare alla via Milano s.n.c."

Con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data **26/02/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 103239 in pari data**, il legale rappresentante della società "Diagnostica per immagini De Marco S.r.l.", con sede operativa in Racale (LE) alla via Milano snc, ha manifestato l'interesse di avvalersi della proroga prevista dall'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 (che opera di diritto) dei pareri favorevoli di compatibilità rilasciati con

- D.D. 156 del 24/05/2023 per la branca di OCULISTICA ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017, la cui autorizzazione alla realizzazione è stata rilasciata dal Comune di Racale in data 23.01.2024 e la cui scadenza è quindi aggiornata al 22/09/2026;
- D.D. 222 del 01/08/2023 ex art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. la cui autorizzazione alla realizzazione è stata rilasciata dal Comune di Racale in data 01/09/2023 e la cui scadenza è quindi aggiornata al 31/08/2026.

Con **pec del 16.01.2026** ad oggetto *"parere favorevole di compatibilità per la realizzazione di una struttura sanitaria tipo Ambulatorio Chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017. Variazione di sede. Richiesta di conferma del parere regionale."*, acquisita con prot. n. 21672 di pari data, il Comune di Racale ha inoltrato la richiesta in oggetto unitamente alla documentazione presentata dalla società richiedente ai fini della "verifica di compatibilità in altra sede e precisamente in via Ugento, sempre nel territorio del comune di Racale, rispetto alla sede originaria in via Milano, di una struttura per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, per le branche AREA MEDICA

– AREA CHIRURGICA – CHIRURGIA PLASTICA – OCULISTICA, attestando, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, anche in relazione alle previsioni contenute nel P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) del Comune di Racale, che si trova attualmente nella fase conclusiva del procedimento di approvazione.

allegando:

“

- *MDA PRATICA*
- *FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA’*
- *RELAZIONE TECNICA*
- *ELABORATO GRAFICO*
- *CONTRATTO COMODATO*
- *RICHIESTA DI VARIAZIONE*
- *RIEPILOGO PRATICA SUAP*
- *AUTORIZZAZIONE RILASCIATA”.*

Per tutto quanto sopra riportato;

verificata la completezza della documentazione trasmessa prevista dalla normativa sopra richiamata

si propone di confermare i pareri di compatibilità rilasciati con D.D. n. 156 del 20/05/2023 e D.D. n. 222 del 01/08/2023, per la realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (ex art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R n. 9/2017) della “Diagnostica per Immagini De Marco S.R.L.”, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della sede prevista nell’ambito del Comune di Racale (LE), dalla Via Milano alla via Ugento

con la precisazione che, ai fini dell’avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, previa istanza della società de qua, il Comune di Racale dovrà rilasciare il provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L’impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di confermare i pareri di compatibilità rilasciati con D.D. n. 156 del 20/05/2023 e D.D. n. 222 del 01/08/2023, per la realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica per le branche di Area medica, Area chirurgica, Chirurgia plastica ed Oculistica (ex art. 5, comma 1, p. 1.6.1 della L.R. n. 9/2017) della “Diagnostica per Immagini De Marco S.R.L.”, a seguito dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento della sede prevista nell’ambito del Comune di Racale (LE), dalla Via Milano alla via Ugento

con la precisazione che, ai fini dell’avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, previa istanza della società de qua, il Comune di Racale dovrà rilasciare il provvedimento di aggiornamento dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di sede;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della società “Diagnostica per Immagini De Marco S.R.L.”
 - al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LECCE;
 - al Sindaco del Comune di Racale (LE);
 - al Sue del Comune di Racale (LE).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00019

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Maria Concetta Capozzi

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro